

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONZA

Prot.n.3166 - 27.1.99

Rep.n.8

CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA COMUNE
DI MONZA E FARMA.CO.M. S.P.A

L'anno 1999 - millenovecentonovantanove - il giorno ventisei
del mese di gennaio in Monza, tra i Sigg.:

- Dott. Giovanni Cremascoli, nato a Monza il 14/01/1933, Dirigente di Settore, c.f. CRMGNN33A14F704B, il quale interviene in questo atto in nome e nell'interesse del Comune di Monza, in attuazione della deliberazione n. 2109 del 19/11/1997, esecutiva ai sensi di legge;
- Dott. Carnevali Virginio, nato a Milano l'1/04/1948, c.f. CRN VGN 48D01 F205I, Legale Rappresentante della Farma.co.m. S.p.A - con sede a Monza - Via Braille, 3 - c.f. 02730670961, P.IVA 02730670961.

Art.1

Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina per la gestione e per l'esercizio del servizio farmaceutico del Comune di Monza ad opera di FARMACOM S.p.A.

Ai fini della gestione del servizio, il Comune ha assegnato FARMACOM S.p.A., un capitale sociale pari a lire 6.190.360.000.(verbale di liquidazione A.M.FA.C. del 27/2/1998).

La gestione del servizio avverrà, per tutta la durata del presente contratto, sia utilizzando le sedi farmaceutiche esistenti, sia attraverso le ulteriori sedi farmaceutiche che dovessero essere prelazionate dal Comune di

3/2/99
a. 4685 / 850.000#
P.

Monza, come nel seguito pattuito.

Art. 2

Durata

Il presente contratto ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dal giorno 16 Febbraio 1998, in vigore dalla stessa data, salvo restando la facoltà di apportare allo stesso modificazioni consensuali

In caso di scioglimento della società, comunque determinatosi, al fine di assicurare l'erogazione del pubblico servizio, FARMACOM S.p.A., dovrà riconsegnare al Comune di Monza le sedi farmaceutiche in quella data esistenti in perfetto stato di efficienza, indipendentemente dall'esistenza di crediti a favore della stessa, con ciò escludendosi la possibilità del ricorso al diritto di ritenzione.

Qualora inoltre risultasse da apposita perizia una diminuzione della funzionalità degli esercizi farmaceutici imputabile a cattiva conduzione e/o insufficiente manutenzione, FARMACOM S.p.A. dovrà riconoscere al Comune di Monza un corrispettivo per la loro sistemazione.

Art. 3

Ruolo del Comune

Il Comune è e resta titolare del servizio farmaceutico, la cui gestione è affidata in esclusiva a FARMA-CO.M. S.p.A.

Il Comune esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi nazionali, regionali nonché dalla normativa comunque vigente in materia.

Competono al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo per assicurare i livelli e le condizioni del servizio, in relazione alla qualità del medesimo, ai fini del soddisfacimento delle esigenze della popolazione

nonché delle esigenze per lo sviluppo civile ed economico della comunità locale.

Il Comune assicura a FARMACOM S.p.A. la piena collaborazione e la massima sollecitudine e tempestività dei propri Uffici e Servizi per il disbrigo delle incombenze connesse alla gestione del servizio ed in generale per il disbrigo delle pratiche amministrative di propria competenza.

Art. 4

Ruolo di FARMACOM S.p.A.:

modalità di esecuzione del Servizio

FARMACOM S.p.A. provvede, con oneri a proprio carico:

1. a svolgere il servizio di cui all'art.1, con la massima diligenza, professionalità e correttezza;
2. ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi, delle apparecchiature e degli altri beni immobili e mobili utilizzati comunque nella gestione del servizio nonché ad assumere tutte le iniziative necessarie ed opportune per assicurare la migliore conservazione dei beni, la loro efficienza e le più sicure condizioni di esercizio;
3. a destinare al servizio, personale adeguato per numero e professionalità provvedendo ad una corretta formazione ed all'aggiornamento professionale;
4. a fornire al Comune con periodicità annuale, o a richiesta, l'indicazione degli interventi più significativi di miglioramento del servizio effettuati nell'ambito del programma di cui al successivo art. 5, comma 2, le metodologie utilizzate, i costi sostenuti, nonché gli

interventi di maggiore urgenza da realizzare;

5. a tenere informato il Comune in merito a fatti e circostanze impreviste che possano incidere sulla regolarità del servizio;

6. a garantire comunque una copertura assicurativa per il rischio derivante dalla responsabilità civile verso terzi, per un massimale adeguato.

Art. 5

Investimenti

Entro il 30 novembre di ogni anno FARMACOM S.p.A. dovrà aggiornare e presentare al Comune di Monza il programma degli investimenti di cui al successivo art. 6 e degli interventi più significativi, previsti per l'anno successivo.

Fermo restando l'impegno di FARMACOM S.p.A. a realizzare il programma previsto, è facoltà dell'amministrazione Comunale proporre a FARMACOM S.p.A. di effettuare varianti.

Art. 6

Programmazione del servizio

FARMACOM S.p.A., presenta al Comune ogni quinquennio:

- i livelli minimi di qualità e diffusione del servizio che FARMACOM S.p.A. deve garantire attraverso la struttura organizzativa disponibile,
- gli obiettivi di miglioramento di tali livelli da perseguire attraverso investimenti e/o interventi di carattere organizzativo;
- la carta dei servizi adottata in conformità alle normative vigenti.

FARMACOM S.p.A. presenta al Comune il Piano triennale degli investimenti ritenuto necessario per raggiungere e mantenere i livelli

prefissati, corredato dal relativo piano finanziario, evidenziante anche l'incidenza degli investimenti sui costi.

Il Piano comprende gli investimenti per nuove realizzazioni; per l'ampliamento ed il potenziamento dell'esistente, gli investimenti per gli interventi di manutenzione straordinaria ovvero per gli interventi atti a ripristinare e/o conservare il bene nella sua funzionalità, nonché quanto previsto dagli artt. 19, 20, 21 dello Statuto e per gli interventi di manutenzione ordinaria provvede autonomamente FARMACOM S.p.A.

Art.7

Carta dei servizi

In ottemperanza alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 FARMACOM S.p.A. adotta, relativamente al servizio ad essa affidato in gestione, la "carta dei servizi", che si impegna a rispettare.

Art. 8

Canone annuo

FARMACOM S.p.A. corrisponderà al Comune, per l'affidamento della gestione del servizio, un canone annuo per tutta la durata del presente contratto.

FARMACOM S.p.A. si impegna a tal fine a corrispondere annualmente al Comune un canone individuato in lire 400.000.000, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 9

Vigilanza e controllo del Comune

Il Comune esercita vigilanza e controllo relativamente all'attività di FARMACOM S.p.A. al fine del rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente contratto.

Art. 10

Divieto di cessione a terzi

E' fatto assoluto divieto a FARMACOM S.p.A. di affidare a terzi lo svolgimento e la gestione del servizio farmaceutico, oggetto del presente contratto.

FARMACOM S.p.A. ha comunque piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando l'obbligo di garantire l'efficacia del servizio ed il rispetto degli standard di qualità definiti in accordo con il Comune.

FARMACOM S.p.A. potrà pertanto individuare attività operative da affidarsi all'esterno o che possano essere svolte anche mediante autonome strutture dalla stessa costituite e/o partecipate.

Art. 11

Risoluzione del contratto

Nei casi di scioglimento, cessione o fallimento di FARMACOM S.p.A. il presente contratto si intende automaticamente risolto.

In caso di risoluzione del contratto il Comune entrerà in possesso di tutte le sedi farmaceutiche.

Art. 12

Collegio arbitrale

Tutte le controversie non composte in via consensuale tra le parti che

possano insorgere per causa, in dipendenza, o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, anche per quanto in essa non espressamente contemplato ma aderente l'esercizio del servizio, saranno risolte a mezzo di un Collegio di tre arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo in accordo tra le parti, o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Monza.

Il Collegio Arbitrale sarà di natura rituale e di diritto.

Art. 13

Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) conseguenti al presente atto sono poste a totale carico di FARMACOM S.p.A..

farma

FARMA.CO.M. SPA

F.to dott. Virginio Carnevali

IL DIRETTORE DI SETTORE

F.to dott. Giovanni Cremascoli